

dossier

27 maggio 2021

Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali

(cd. Decreto Sostegni - *bis*)

D.L. 73/2021 – A.C. 3132

Parte I – *Schede di lettura*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

INDICE

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Articolo 1 (<i>Contributo a fondo perduto</i>).....	9
Articolo 2 (<i>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse</i>)	34
Articolo 3 (<i>Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana</i>).....	36
Articolo 4 (<i>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo</i>)	40
Articolo 5 (<i>Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche</i>).....	43
Articolo 6 (<i>Agevolazioni Tari</i>)	45
Articolo 7 (<i>Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi</i>).....	48
Articolo 8, commi 1-3 (<i>Misure urgenti per il settore tessile e della moda</i>).....	56
Articolo 8, comma 2 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i>).....	59
Articolo 9 (<i>Proroga termini agente riscossione, plastic tax, sisma 2016 e 2017</i>).....	61
Articolo 10, commi 1 e 2 (<i>Credito d'imposta</i>)	65
Articolo 10, commi 3 e 4 (<i>Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche</i>)	69
Articolo 10, commi da 5 a 7 e 14 (<i>Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche</i>)	71
Articolo 10, commi 8-14 (<i>Istituto per il Credito Sportivo</i>).....	74
Articolo 11 (<i>Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione</i>).....	83

TITOLO II – MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

Articolo 12 (<i>Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di R&S e programmi di investimento</i>)	88
Articolo 13 (<i>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese</i>)	94
Articolo 14 (<i>Esenzione plusvalenze capital gain start up innovative</i>).....	104

Articolo 15 (<i>Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese</i>)	111
Articolo 16 (<i>Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020</i>).....	115
Articolo 17 (<i>Patrimonio Destinato</i>)	118
Articolo 18 (<i>Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i>).....	122
Articolo 19 (<i>Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021</i>)	126
Articolo 20 (<i>Modifiche al credito d'imposta</i>)	134
Articolo 21 (<i>Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali</i>)	139
Articolo 22 (<i>Estensione limite annuo di compensazione per l'anno 2021</i>).....	149
Articolo 23 (<i>Capitalizzazione società controllate dallo Stato</i>).....	150
Articolo 24, comma 1 (<i>Sostegno alle grandi imprese</i>)	151
Articolo 24, commi 2 e 3 (<i>Continuità del trasporto aereo passeggeri</i>)	156
Articolo 25 (<i>Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali</i>)	158
TITOLO III – MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE	
Articolo 26 (<i>Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse</i>)	161
Articolo 27 (<i>Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID</i>)	168
Articolo 28 (<i>Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima</i>).....	174
Articolo 29 (<i>Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio</i>)	177
Articolo 30 (<i>Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico</i>).....	179
Articolo 31, commi 1-5 e comma 9 (<i>Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d'imposta per farmaci innovativi</i>)	186
Articolo 31, commi 6-8 (<i>Fondo per il trasferimento tecnologico e Fondazione Enea Biomedical Tech</i>)	190
Articolo 32 (<i>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</i>)	196

Articolo 33 (<i>Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi</i>)	199
Articolo 34, commi 1-3 e comma 10 (<i>Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 e relativa copertura</i>)	207
Articolo 34, commi 4-6 (<i>Sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue</i>)	210
Articolo 34, comma 7 (<i>Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 da parte di strutture sanitarie private</i>)	212
Articolo 34, commi 8 e 9 (<i>Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche</i>).....	214
Articolo 35 (<i>Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria</i>)	216

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 36 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</i>)	220
Articolo 37 (<i>Reddito di ultima istanza per professionisti disabili</i>).....	225
Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di NASpI</i>).....	228
Articolo 39 (<i>Disposizioni in materia di contratto di espansione</i>)	232
Articolo 40, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni speciali in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale</i>).....	237
Articolo 40, commi 3 e 6 (<i>Disposizione transitoria di esonero dalla contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale</i>)	242
Articolo 40, commi 4 e 5 (<i>Disposizioni in materia di licenziamento</i>).....	244
Articolo 41 (<i>Contratto di rioccupazione</i>)	247
Articolo 42 (<i>Indennità per alcune categorie di lavoratori</i>)	251
Articolo 43 (<i>Sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro operanti nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio</i>).....	258
Articolo 44 (<i>Indennità in favore di operatori nel settore dello sport</i>).....	261
Articolo 45 (<i>Proroga CIGS per cessazione di attività e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione</i>).....	266

Articolo 46, comma 1 (<i>Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego</i>)	269
Articolo 46, commi 2-4 (<i>Nuova Governance dell'Anpal: modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150</i>)	272
Articolo 46, comma 5 (<i>Finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale</i>)	281
Articolo 47 (<i>Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</i>)	283
Articolo 48 (<i>Piano nazionale per le Scuole dei mestieri</i>)	285
Articolo 49 (<i>Contributi in favore dei lavoratori frontalieri</i>)	287
Articolo 50 (<i>Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro</i>)	289
TITOLO V – ENTI TERRITORIALI	
Articolo 51 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale</i>)	291
Articolo 52, commi 1, 2 e 4 (<i>Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali</i>)	298
Articolo 52, commi 3 e 4 (<i>Incremento delle risorse finalizzate a favorire le fusioni di comuni</i>)	306
Articolo 53 (<i>Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche</i>)	308
Articolo 54 (<i>Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano</i>)	311
Articolo 55 (<i>Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno</i>)	314
Articolo 56, comma 1 (<i>Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 assegnati agli enti locali per finalità connesse all'emergenza epidemiologica</i>)	317
Articolo 56, comma 2 (<i>Utilizzo del Fondo anticipazione di liquidità per Regioni e Province autonome</i>)	320
Articolo 57 (<i>Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni a statuto speciale</i>)	322
TITOLO VI – GIOVANI, SCUOLA E RICERCA	
Articolo 58, comma 1 (<i>Ordinanze ministeriali per consentire l'ordinato avvio dell'a.s. 2021/2022</i>)	325

Articolo 58, comma 2, lettera a) (<i>Disposizioni relative alla funzione dirigenziale ispettiva nell'ambito del Ministero dell'istruzione</i>).....	329
Articolo 58, comma 2, lett. b) (<i>Non applicazione, per l'a.s. 2021/2022, della c.d. chiamata veloce di docenti, personale educativo e DSGA</i>).....	333
Articolo 58, comma 2, lettera c) (<i>Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali</i>).....	334
Articolo 58, comma 2, lett. d) e h) (<i>Consiglio superiore della pubblica istruzione</i>).....	336
Articolo 58, comma 2, lettera e) (<i>Interventi per i percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per gli ITS</i>).....	340
Articolo 58, comma 2, lettera f) (<i>Disposizioni in materia di mobilità del personale docente</i>)	342
Articolo 58, comma 2, lettera g) (<i>Differimento del termine per l'assunzione di collaboratori scolastici</i>).....	345
Articolo 58, comma 2, lettera i) (<i>Scuola europea di Brindisi</i>)	349
Articolo 58, commi da 3 a 6 (<i>Risorse per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022</i>)	351
Articolo 59 (<i>Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti per l'a.s. 2021/2022 e per la semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente</i>)	354
Articolo 60 (<i>Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina</i>).....	374
Articolo 61 (<i>Fondo italiano per la scienza</i>).....	378
Articolo 62 (<i>Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino</i>)	381
Articolo 63 (<i>Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa</i>)	384
Articolo 64 (<i>Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione</i>).....	391
TITOLO VII – CULTURA	
Articolo 65, commi 1 e 10 (<i>Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo</i>)	399
Articolo 65, commi 2 e 10 (<i>Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali</i>)	404

Articolo 65, commi 3 e 10 (<i>Incremento delle risorse per il funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali</i>)	408
Articolo 65, comma 4 (<i>Corresponsione del compenso per copia privata agli artisti interpreti o esecutori</i>)	410
Articolo 65, comma 5 (<i>Destinazione di quota parte dei contributi automatici ai registi e agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive</i>)	412
Articolo 65, commi 6 e 7 (<i>Disposizioni per il sostegno del circo equestre e dello spettacolo viaggiante</i>).....	414
Articolo 65, comma 8 (<i>Interventi riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	416
Articolo 65, commi 9 e 10 (<i>Card cultura per i diciottenni</i>)	420
Articolo 66 (<i>Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo</i>)	423
Articolo 67 (<i>Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari</i>)	432

TITOLO VIII – AGRICOLTURA E TRASPORTI

Articolo 68 (<i>Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico</i>).....	439
Articolo 69, commi 1-5 (<i>Indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato</i>)	449
Articolo 69, commi 6 e 7 (<i>Indennità per i pescatori autonomi</i>)	451
Articolo 70 (<i>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole nei settori agrituristico e vitivinicolo</i>)	453
Articolo 71 (<i>Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche</i>)	455
Articolo 72 (<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A.</i>)	459
Articolo 73 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto</i>)	462

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 74, commi 1 e 2 (<i>Proroga dell'integrazione del contingente "Strade Sicure"</i>).....	467
Articolo 74, commi 3 e 4; comma 9 (<i>Forze di polizia; polizie locali</i>)	470
Articolo 74, comma 5, e commi 7 e 8 (<i>Amministrazione civile dell'Interno; Prefetture</i>)	474
Articolo 74, comma 6 (<i>Vigili del fuoco</i>)	476
Articolo 74, comma 10 (<i>Capitanerie di Porto</i>).....	478

Articolo 74, comma 11 (<i>Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria</i>)	479
Articolo 74, comma 12 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	481
Articolo 75 (<i>Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>)	482
Articolo 76 (<i>Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa</i>)	486
Articolo 77, comma 1 (<i>Acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>)	494
Articolo 77, comma 2 (<i>Fondo per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche</i>)	495
Articolo 77, comma 3 (<i>Incremento risorse del Fondo Sviluppo e Coesione</i>).....	497
Articolo 77, comma 4 (<i>Incremento risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica</i>)	499
Articolo 77, comma 5 (<i>Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie</i>)	502
Articolo 77, comma 6 (<i>Fondo art. 13-dudodecies D.L. 137/2020 per gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive</i>)	504
Articolo 77, comma 7 (<i>Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione</i>)	506
Articolo 77, commi 8 e 10-13 (<i>Copertura finanziaria oneri del provvedimento</i>).....	507
Articolo 77, comma 9 (<i>Risorse per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012</i>)	515
Articolo 78 (<i>Entrata in vigore</i>)	517

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto)

L'articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un "ulteriore" **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti che hanno la **partita IVA attiva** alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

- presentano istanza e ottengono il **riconoscimento** del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);
- non hanno **indebitamente** percepito o non hanno **restituito** tale contributo.

I **commi da 5 a 15**, riconosce un **contributo a fondo perduto**, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti (**commi 5 e 6**). I **commi 7 e 8** specificano le **condizioni**, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I **commi 9 e 10** indicano le **modalità di calcolo** distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il **comma 11** stabilisce il **limite** del contributo spettante, mentre il **comma 12** chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della **base imponibile** dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del **rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili** e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'**IRAP**. Il **comma 13** disciplina le **procedure** da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il **comma 15** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle **modalità di erogazione** del contributo, al **regime sanzionatorio** e alle **attività di monitoraggio e controllo**.

I **commi da 16 a 27** disciplinano un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, ad eccezione di alcuni soggetti (**commi 16 e 17**). Il **comma 18** specifica talune **condizioni**, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il

comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del **risultato economico di esercizio**, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I **commi 20 e 21**, rispettivamente, indicano le **modalità di calcolo** e il **limite** del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il **comma 22** chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della **base imponibile** dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del **rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili** e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'**IRAP**. Il **comma 23** disciplina le **procedure** da seguire per la richiesta del contributo, mentre il **comma 24** chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Il **comma 25** reca la quantificazione degli **oneri** e l'indicazione della relativa **copertura finanziaria**. Il **comma 26** prevede l'applicabilità di talune disposizioni del "decreto sostegni" al contributo in oggetto mentre il **comma 27** specifica che l'efficacia delle misure in esame è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

Il **comma 28** concerne l'obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il **comma 29** dispone in ordine alla copertura finanziaria dei commi 4 e 14, facendo rinvio all'articolo 77.

Il **comma 30** dispone che le **eventuali risorse non utilizzate** ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, **eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25**, sono **destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di **reddito agrario** nonché ai soggetti con **ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Nel dettaglio, il **comma 1** riconosce un "ulteriore" **contributo a fondo perduto** a favore di tutti i soggetti che hanno la **partita IVA attiva** alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni:

- presentano istanza e ottengono il **riconoscimento** del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (D.L. 41/2021 - L. 69/2021);

- non hanno **indebitamente** percepito o non hanno **restituito** tale contributo.

Il **comma 2** specifica che il nuovo contributo a fondo perduto automatico spetta nella misura del **cento per cento** del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

- mediante **accreditamento diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il **precedente contributo**;
- mediante riconoscimento sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il **comma 3** rende applicabili al nuovo contributo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto sostegni.

Il **comma 4** quantifica gli oneri relativi, valutati in 8.000 milioni di euro per il 2021.

Il **comma 29** rinvia all'articolo 77 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto automatico nonché degli oneri derivanti dal nuovo **contributo a fondo perduto** a favore degli **operatori economici - stagionali**, regolato dai **commi 5-15** (si veda *infra*).

L'ammontare complessivo degli oneri scaturenti da tali misure è valutato in 11.400 milioni di euro per il 2021.

L'**articolo 1** del decreto sostegni, al **comma 1**, ha riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività **d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Il contributo **non spetta (comma 2)** ai soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del decreto sostegni; ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo** l'entrata in vigore del medesimo decreto; agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986; ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del medesimo TUIR, ovvero i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**.

I **commi 3 e 4** specificano le **condizioni** per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del **comma 3** il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** (di cui all'articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con **ricavi** derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR), o **compensi** in denaro o in natura (di cui all'articolo 54, comma

1, del citato TUIR) **non superiori a 10 milioni** di euro nel **secondo periodo d'imposta** antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sostegni, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**.

Ai sensi del **comma 4**, il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare medio mensile di **fatturato e corrispettivi** del 2020 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

I **commi 5, 5-bis e 6** indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante. In particolare, ai sensi del **comma 5**, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una **percentuale decrescente** rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L'**ammontare del contributo** è quindi pari all'importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue: *a)* 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro; *b)* 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; *c)* 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro; *d)* 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; *e)* 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il **comma 5-bis** specifica che il **contributo** di cui al comma 1 **non può essere pignorato**.

Il **comma 6** stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo **non può essere superiore a 150 mila euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche e a **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il **comma 7** chiarisce che il contributo **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi; non rileva altresì ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito; **non concorre alla formazione del valore della produzione netta** ai fini dell'IRAP.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il **modello F24**

esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, **non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione** e, in particolare:

- il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010);
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000);
- il limite annuale all’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).

Il **comma 8** disciplina le **procedure** da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza** all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio *web* disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un **intermediario** di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia a un [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate](#) emanato il 23 marzo 2021.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e **non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

Il **comma 9** rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)) con riferimento alle **modalità di erogazione** del contributo, al **regime sanzionatorio** e alle attività di **controllo**.

Il **comma 10** interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’**avvio sperimentale** del processo che prevede la predisposizione delle **bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell’Agenzia delle entrate è **rinvio** alle operazioni IVA effettuate dal **1° luglio 2021**

(anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, **soppressa** la lettera *c*) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la **dichiarazione annuale IVA**) e aggiunto il comma 1-*bis* nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'**Agenzia delle entrate metterà a disposizione**, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Il **comma 11** dispone, innanzitutto, l'**abrogazione del contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Ristori - L. n. 176 del 2020). Inoltre, il comma **circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici** di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai **comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti** ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Si **esclude** dall'applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i **comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.

Il **comma 12** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in **11.150 milioni** di euro per l'anno **2021**, nonché l'indicazione della relativa **copertura finanziaria**.

I **commi da 13 a 17-*bis*** disciplinano le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli

aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il **comma 17-bis**, infine, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici

Il decreto "rilancio" (D.L. 34/2020 - L. 77/2020) prevedeva contributi per i soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni che avessero subito un calo del fatturato pari ad almeno un terzo nell'aprile del 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I contributi diminuivano (passando dal 20 al 10 per cento) all'aumentare della dimensione aziendale, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche.

Il decreto "agosto" (D.L. 104/2020 - L. 126/2020) prevedeva contributi a fondo perduto a favore delle: i) imprese operanti nel settore della ristorazione per l'acquisto di prodotti della filiera agroalimentare nazionale e ii) attività commerciali localizzate nei centri storici di comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana a forte vocazione turistica. Per quest'ultima categoria il contributo era calcolato applicando una percentuale (decescente dal 15 al 5 per cento in base ai ricavi del 2019) al calo del fatturato del mese di giugno del 2020 rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente (a condizione che il calo fosse pari ad almeno un terzo). Il decreto confermava gli importi minimi introdotti precedentemente e stabiliva un massimo concedibile pari a 150.000 euro. Il decreto "ristori" dello scorso ottobre prevedeva un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese operanti principalmente nei comparti della ristorazione, dell'accoglienza, dello sport e dello spettacolo che erano stati interessati dalle nuove misure restrittive disposte dal Governo per far fronte al riaccutizzarsi dell'emergenza epidemiologica. Il contributo era concesso a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile del 2020 fosse stato inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell'anno precedente; non si prevedevano limiti superiori in termini di ricavi annui per accedere all'agevolazione. In linea con i precedenti decreti si prevedeva che

l'entità del contributo a fondo perduto fosse compresa tra un minimo di mille (per le persone fisiche e 2.000 per quelle giuridiche) e un massimo di 150.000 euro e modulata a seconda del pregiudizio economico stimato in seguito all'introduzione delle misure restrittive dell'attività (a tale riguardo erano individuate quattro fasce di categorie professionali: alle categorie considerate meno colpite era assegnata la stessa somma prevista dal decreto "rilancio", alla seconda fascia di imprese il 150 per cento, alla terza il 200 e alla quarta il 400 per cento).

Il decreto "ristori bis" (D.L. 149/2020, abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020) estendeva gradualmente i benefici previsti dal decreto "ristori" a una platea più ampia di settori (in termini di codici ATECO); riconosceva inoltre una maggiorazione del contributo ai comparti maggiormente colpiti (soprattutto nell'ambito della ristorazione) dai provvedimenti restrittivi che assegnavano le regioni a diverse classi di rischio (cosiddette regioni "rosse" o "arancioni") con la conseguente automatica applicazione delle corrispondenti restrizioni ai movimenti e limitazioni dell'attività economica.

Il **comma 5**, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un **contributo a fondo perduto**, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore di tutti i **soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario**, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del [decreto-legge n. 41 del 2021](#), abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale **maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma**. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà **scomputato** da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 **non spetta (comma 6)**:

- ai soggetti la cui **attività risulti cessata** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
- agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi ([TUIR](#)) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;

Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle

associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

- a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
 - b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
- ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del medesimo TUIR, ovvero i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.**

I **commi 7 e 8** specificano le **condizioni** per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del **comma 7** il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** (di cui all'articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con **ricavi** derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR), o **compensi** in denaro o in natura (di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR) **non superiori a 10 milioni** di euro nel **secondo periodo d'imposta** antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**.

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il **reddito agrario** è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del TUIR fa riferimento ai **corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera *a*)) nonché ai **corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera *b*)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai **compensi in denaro o in natura** percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Ai sensi del **comma 8**, il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare medio mensile di **fatturato e corrispettivi** del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto a quello del periodo

dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 9 specifica le modalità di calcolo dell'ammontare del contributo di cui al comma 5 per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. La misura è pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il comma 10 riguarda invece i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, per i quali l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il **comma 11** stabilisce che, per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 5 **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Il **comma 12** chiarisce che il contributo di cui al comma 5:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- **non concorre alla formazione del valore della produzione netta** ai fini dell'IRAP, istituita dal [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, **non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione** e, in particolare:

- il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1 del [decreto-legge n. 78 del 2010](#));
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della [legge n. 388 del 2000](#));

- il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della [legge n. 244 del 2007](#)).

Il **comma 13** disciplina le **procedure** da seguire per l'erogazione del contributo di cui al comma 5 da parte dell'Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza** all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell'istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un **intermediario** di cui all'articolo 3, comma 3, del [D.P.R. n. 322 del 1998](#) delegato al servizio del [cassetto fiscale](#) (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano **soggetti incaricati della trasmissione** delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12, si rinvia a un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo

limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21 *-bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il **comma 14** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13, valutati in **3.400 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Il **comma 15** stabilisce che, ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 **si applicano**, in quanto compatibili, le **disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17**, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Si rammenta che il **comma 9** rimanda alle disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio ([decreto-legge n. 34 del 2020](#)) con riferimento alle **modalità di erogazione** del contributo, al **regime sanzionatorio** e alle attività di **controllo**.

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio

Ai sensi del **comma 9**, l'istanza contiene anche l'**autocertificazione che i soggetti richiedenti**, nonché i **soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia)**, non si trovano nelle **condizioni ostative** di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la **prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali**, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso **procedure semplificate** ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la **reclusione da due anni a sei anni**.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito **protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni** di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 68 del 2001](#).

Le **modalità** di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#) (comma 10).

Ai sensi del **comma 11**, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al **monitoraggio delle domande presentate** ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 12** disciplina l'**attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione**,

In particolare, l'attività di **controllo dei dati dichiarati** dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del [D.P.R. n. 600 del 1973](#) riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate **recupera il contributo non spettante**, irrogando le **sanzioni** in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#) (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli **interessi** dovuti ai sensi dell'articolo 20 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, da commi da 421 a 423, della [legge finanziaria 2005 \(legge n. 311 del 2004\)](#).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del [decreto-legge n. 78 del 2010](#). Per le **controversie** relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo n. 546 del 1992](#) (recante disposizioni sul processo tributario).

Il **comma 13** stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'**attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività**, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a **conservare tutti gli elementi giustificativi** del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,

l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il **comma 14**, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale sull'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Si rammenta che l'**articolo 1, commi da 13 a 17**, del decreto-legge n. 41 del 2021 disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa¹.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il **comma 16** riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita IVA**, residenti o

¹ Cfr. per maggiori dettagli la scheda di lettura dell'articolo 1 nel [Dossier](#) dei Servizi studi del Senato e della Camera sul decreto-legge n. 41 del 2021.

stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario.

Il contributo **non spetta (comma 17):**

- ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva** alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (26 maggio 2021),
- agli **enti pubblici** di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (**TUIR**) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
 - a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
 - b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
- ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del medesimo TUIR, ovvero i **soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.**

I **commi 18 e 19** specificano le **condizioni** per accedere al contributo.

In particolare, ai sensi del **comma 18** il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario** (di cui all'articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con **ricavi** derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del TUIR), o **compensi** in denaro o in natura (di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR) **non superiori a 10 milioni** di euro nel **secondo periodo d'imposta** antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**.

Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il **reddito agrario** è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del TUIR fa riferimento ai **corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera *a*)) nonché ai **corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera *b*)).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai **compensi in denaro o in natura** percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Ai sensi del **comma 19**, il contributo spetta in presenza di un **peggioramento del risultato economico di esercizio** (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il contributo sarà riconosciuto a condizione che tale peggioramento risulti in misura pari o superiore ad una **percentuale** che verrà definita con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**.

I **commi 20 e 21** stabiliscono, rispettivamente, le **modalità di calcolo e il limite del contributo** spettante.

In particolare, ai sensi del **comma 20**, l'**ammontare del contributo** è calcolato applicando la percentuale definita dal decreto ministeriale alla **differenza** tra il risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, **diminuita dei contributi a fondo perduto già percepiti** ai sensi delle disposizioni ivi indicate.

Si tratta dei contributi riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi delle seguenti disposizioni:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"),
- articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ("decreto agosto"),
- articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("decreto ristori"),
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (concernente il contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione),
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ("decreto sostegni").

Sono altresì scorporati dalla base di calcolo i contributi riconosciuti ai sensi del **presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13**.

Si veda, al riguardo, il box "Precedenti interventi relativi alla concessione di contributi a fondo perduto agli operatori economici".

Il **comma 21** stabilisce che, per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al **comma 16 non può essere superiore a 150 mila euro**.

Il **comma 22** chiarisce che il contributo di cui al **comma 16**:

- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del **rapporto di deducibilità** degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- **non concorre alla formazione del valore della produzione netta** ai fini dell'IRAP, istituita dal [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), presentando il **modello F24** esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

A tal fine, **non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione** e, in particolare:

- il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1, del [decreto-legge n. 78 del 2010](#) convertito dalla legge n. 122 del 2010);
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'articolo 34 della [legge n. 388 del 2000](#);

- il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53 della [legge n. 244 del 2007](#)).

Il **comma 23** disciplina le **procedure** da seguire per l'erogazione del contributo in oggetto da parte dell'Agenzia delle entrate, stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in **via telematica**, una **istanza** all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti **commi da 16 a 20**.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un **intermediario** di cui all'articolo 3, comma 3, del [D.P.R. n. 322 del 1998](#) delegato al servizio del [cassetto fiscale](#) (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell'Agenzia delle entrate.

Si demanda ad un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** la determinazione delle modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia. Tale provvedimento, specifica la disposizione in esame, deve fornire l'individuazione dei campi relativi alla dichiarazione dei redditi relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, nei quali sono indicati i risultati economici di esercizio.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano **soggetti incaricati della trasmissione** delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 24** stabilisce che il contributo può essere richiesto solo se la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il **10 settembre 2021**.

Il **comma 25** destina al contributo in esame **4.000 milioni di euro** e reca l'indicazione della relativa **copertura finanziaria**, a cui si provvede:

- quanto a **3.150 milioni** con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate
- quanto a **850 milioni** di euro, ai sensi dell'**articolo 42** (Disposizioni finanziarie).

L'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 41, richiamato dal **comma 25** in commento, dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del contributo a fondo perduto ivi prevista. Esso stabilisce che a parziale copertura di quell'onere si provveda mediante corrispondente **versamento all'entrata del bilancio dello Stato**, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle **somme trasferite** alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. Quest'ultimo **estende il contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del [D.P.R. n. 633 del 1972](#) (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137.

Il **comma 26** rimanda alle disposizioni dell'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 41 del 2021 ("decreto sostegni"), con riferimento alle **modalità di erogazione** del contributo in oggetto, al **regime sanzionatorio** e alle attività di **controllo**. Tale comma 9 rimanda, a sua volta, alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020).

Inoltre, il **medesimo comma 26** prevede che ai contributi in questione si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del citato decreto-legge n. 41, recanti la disciplina inerente alle **condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea**.

Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio)

Ai sensi del **comma 9**, l'istanza contiene anche l'**autocertificazione che i soggetti richiedenti**, nonché i **soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia)**, non si trovano nelle **condizioni ostative** di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

Per la **prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali**, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso **procedure semplificate** ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la **reclusione da due anni a sei anni**.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (Confisca).

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito **protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni** di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al [decreto legislativo n. 68 del 2001](#).

Le **modalità** di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate \(comma 10\)](#).

Ai sensi del **comma 11**, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto in conto corrente bancario o postale** intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.

L'Agenzia delle entrate provvede al **monitoraggio delle domande presentate** ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 12** disciplina l'**attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione**,

In particolare, l'attività di **controllo dei dati dichiarati** dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del [D.P.R. n. 600 del 1973](#) riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate **recupera il contributo non spettante**, irrogando le **sanzioni** in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del [decreto legislativo n. 471 del 1997](#) (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli **interessi** dovuti ai sensi dell'articolo 20 del [D.P.R. n. 602 del 1973](#) (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, da commi da 421 a 423, della [legge finanziaria 2005 \(legge n. 311 del 2004\)](#).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del [decreto-legge n. 185 del 2008](#), nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del [decreto-legge n. 78 del 2010](#). Per le **controversie** relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal [decreto legislativo n. 546 del 1992](#) (recante disposizioni sul processo tributario).

Il **comma 13** stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'**attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività**, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a **conservare tutti gli elementi giustificativi** del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il **comma 14**, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale sull'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sintesi del contenuto dell'art. 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 (come convertito dalla legge n. 69 del 2021)

L'**articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41**, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31

dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti stabilisce che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa.

Per approfondimenti si veda il [dossier](#) sul "decreto sostegni" (A.C. 3099).

In base al **comma 27**, l'efficacia delle suddette misure è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

L'**articolo 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea** prevede che siano comunicati alla Commissione europea, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizierà senza indugio la relativa procedura. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Obbligo per le imprese di presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (comma 28)

Il **comma 28** novella l'articolo 1, comma 14, del decreto sostegni (D.L. n. 41/2021), introducendovi la specifica disposizione che obbliga le imprese a presentare un'apposita **autodichiarazione** con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla **Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato»** della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final [«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»](#), e successive modificazioni.

In particolare, il comma 13 dell'articolo 1 del decreto sostegni ha elencato una serie di misure di aiuto alle imprese per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 14 del medesimo articolo ha previsto che i predetti aiuti fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Il **comma 29** dispone in ordine alla copertura finanziaria dei **commi 4 e 14**, facendo rinvio all'**articolo 77**.

Il **comma 30** prevede che, previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le **eventuali risorse non utilizzate** ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, **eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25**, sono **destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti titolari di **reddito agrario** di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con **ricavi di cui all'articolo 85**, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o **compensi di cui all'articolo 54**, comma 1, del TUIR **superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il **reddito agrario** è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

L'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR fa riferimento ai **corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera *a)*) nonché ai **corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili**, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera *b)*).

L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai **compensi in denaro o in natura** percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

Articolo 7
(Sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

L'articolo 7, al comma 1, rfinanzia di **150 milioni** di euro per l'anno **2021** il **Fondo** finalizzato a sostenere le **agenzie di viaggio**, i **tour operator**, le **guide e gli accompagnatori turistici**, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane e, al **comma 2**, demanda ad un **decreto del Ministro del turismo** il riparto delle relative risorse.

Il **comma 3** include i **servizi** offerti dalle **agenzie di viaggi** e dai **tour operator** tra quelli il cui **pagamento è coperto dal tax credit vacanze**.

Il **comma 4** istituisce nello stato di previsione del **Ministero del turismo** un **Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte**, con una dotazione di **50 milioni di euro** per l'anno **2021**.

Il **comma 5** proroga e rfinanzia di **100 milioni** per l'anno **2022** il **credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere**.

Il **comma 6** dispone che agli **oneri** derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2021** e a **100 milioni** per l'anno **2022**, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

Il **comma 1** rfinanzia di **150 milioni di euro per l'anno 2021** il **Fondo** – di cui all'articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020 - **finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti** in aree urbane e suburbane.

La **gestione del Fondo** in questione, a seguito dell'istituzione del **Ministero del turismo (D.L. n. 22/2021, art. 6 e 7)**, è passata dalla competenza del MIBAC al neo istituito Ministero.

Conseguentemente, il **comma 2** dell'articolo in esame, novella il comma 1 dell'articolo 182 del D.L. n. 34/2020, al fine specificare che il **decreto ministeriale di riparto delle risorse del Fondo avviene con decreto del Ministro per il turismo**.

Con riferimento al comma 1, si valuti l'opportunità di formulare anch'esso sotto forma di novella al comma 1 dell'articolo 182 del D.L. n. 34/2020.

La **relazione illustrativa** afferma che l'incremento del fondo si rende necessario in quanto, nel corso del tempo, la platea dei beneficiari è stata estesa mediante ripetute modifiche che hanno interessato la norma di riferimento (cfr. *infra*, ricostruzione normativa).

A causa del protrarsi della situazione pandemica e della conseguente impossibilità, per le categorie interessate, di svolgere con regolarità le rispettive attività commerciali e imprenditoriali, è necessario dunque prevedere adeguate misure di sostegno che la dotazione del fondo (autorizzata per il 2021 dal precedente intervento contenuto nella Legge di bilancio L. n. 178/2020, 100 milioni di euro) renderebbe irrisorie, in considerazione dell'ambito dei beneficiari.

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, **nello stato di previsione dell'allora MIBACT, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro** per l'anno 2020 e inizialmente destinato a sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, danneggiate a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

L'art. 77, comma 1, lett. c), **D.L. n. 104/2020** ha rifinanziato il Fondo di 245 milioni di euro - portandone quindi la dotazione per il 2020 a 265 milioni- e ne ha esteso l'operatività anche a favore delle guide e degli accompagnatori turistici.

L'**art. 5 comma 2 del D.L. n. 137/2020** ha ulteriormente rifinanziato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il successivo D.L. n. 157/2020 (articolo 12, comma 2, le cui disposizioni sono confluite nell'articolo **6-bis, co. 2** del D.L. n. 137/2020, nel corso dell'*iter* di conversione in L. n. 176/2020) ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e lo ha rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

La **legge di bilancio 2021** (L. n. 178/2020, art. 1, co. 603) ha incluso tra i destinatari del Fondo anche le **imprese turistico-ricettive** e l'ha **rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2021**.

Quanto al **riparto delle risorse del Fondo**, si rinvia ai seguenti Decreti ministeriali:

- [**D.M. Mibact 12 agosto 2020**](#), che ha messo a riparto una prima quota delle risorse del Fondo, pari a **25 milioni** per l'anno 2020, per agenzie di viaggio e *tour operator*;
- [**D.M. Mibact 2 ottobre 2020**](#), che ha messo a riparto una seconda quota pari a **20 milioni** di euro per l'anno 2020, per guide turistiche e accompagnatori turistici;
- [**D.M. Mibact 5 ottobre 2020**](#), che ha messo a riparto una ulteriore quota pari a **220 milioni** di euro per il **2020**, destinate al ristoro delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*;
- [**D.M. Mibact 2 novembre 2020**](#), che ha messo a riparto una quota pari a **380 milioni** di euro per il **2020**, destinate al ristoro delle agenzie di

viaggio e dei *tour operator*; e una ulteriore quota pari a **20 milioni** di euro destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;

- **[D.M. Mibact 3 dicembre 2020](#)** che ha messo a riparto una quota pari a **5 milioni** di euro per il **2020**, destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici;
- **[D.M. Mibact 4 dicembre 2020](#)**, che ha messo a riparto la residua quota di **5 milioni** per il **2020** a favore delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane
- **[D.M. Mitur n. 281 del 27 aprile 2021](#)**, che ha messo a riparto la quota di **128,7 milioni** di euro le quali costituiscono **economie di spesa delle somme stanziare per il 2020** oggetto del D.M. 2 novembre 2020, emerse all'esito delle assegnazioni relative alle agenzie di viaggio e *tour operator*. Le risorse sono assegnate ugualmente alle agenzie di viaggio e ai *tour operator* (cod. ATECO 79.1, 79.11 e 79.12).

Il **comma 3** include i **servizi** offerti dalle **agenzie di viaggi** e dai ***tour operator*** tra quelli il cui **pagamento è coperto dal tax credit vacanze**. A tal fine, il comma novella l'articolo 176, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

Secondo la **relazione illustrativa**, dando al consumatore la possibilità di spendere il *bonus vacanze* anche presso un'agenzia di viaggi o un ***tour operator*** per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia, si aumenta la propensione ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

L'**art. 176 del D.L. n. 34/2020**, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020) ha riconosciuto, al **comma 1**, - per i periodi di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, un credito utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari **con ISEE inferiore ai 40.000 euro**, per il pagamento di servizi offerti dalle **imprese turistico ricettive**, dalle **aziende di agriturismo** e dai ***bed and breakfast***.

Il credito, ai sensi del **comma 2**, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella **misura massima di 500 euro** per ogni nucleo. La misura del credito è di **300 euro** per i **nuclei con due persone** e di **150 euro** per quelli con **una sola persona**. Ai sensi del **comma 3**, il credito di cui è riconosciuto in presenza di una serie di **condizioni**, prescritte a pena di decadenza, in particolare:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del fruitore;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di **agenzie di viaggio e tour operator**.

Ai sensi del comma 4, il credito è fruibile nella misura dell'**80 per cento**, d'intesa con il fornitore del servizio, quale **sconto sul corrispettivo** dovuto e per il **20 per cento** sotto forma di **detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto. Lo **sconto**, ai sensi del comma 5, è **rimborsato al fornitore dei servizi** sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione a terzi, anche istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente. 5-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (comma 5-bis). Con la [circolare del 3 luglio 2020, n. 18/E](#), sono stati forniti i primi chiarimenti sul bonus. Le **modalità applicative** della misura sono state definite con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020**.

Il **comma 4** istituisce nello stato di previsione del **Ministero del turismo** un **Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte**, con una dotazione di **50 milioni di euro** per l'anno **2021**.

Il Fondo viene in particolare destinato all'erogazione di **contributi in favore dei comuni** classificati dall'ISTAT a **vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**, nei cui territori sono ubicati [siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità](#), **tenendo conto delle riduzioni** di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Il comma demanda ad un **decreto del Ministero del turismo**, da adottare **di concerto** con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione delle disposizioni di attuazione del Fondo.

Secondo la **relazione illustrativa**, in Italia, i **siti riconosciuti quali patrimonio mondiale dall'Unesco sono in totale 55**. Tra questi, è previsto che ottengano i contributi quelli che abbiano registrato riduzioni percentuali di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019.

La relazione considera che, a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, il turismo italiano ha subito un calo significativo dei flussi turistici e, conseguentemente, del livello di saturazione della disponibilità nelle strutture ricettive. Tale diminuzione è stata evidente nelle località di interesse culturale che nel 2020 hanno subito, in quasi tutti i mesi dell'anno, un calo sostanziale di saturazione dell'offerta. In particolare, in base ai dati relativi agli arrivi turistici pernottanti nel 2020 nelle città, è stato registrato, rispetto al 2019, un calo del -62% rispetto al -55% del totale nazionale.

La norma tenderebbe dunque a porre, almeno in parte, rimedio alle descritte conseguenze derivanti dal periodo emergenziale, prevedendo l'erogazione di contributi –in base ai criteri indicati – con la specifica destinazione volta ad incentivare la valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Con riferimento ai **comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica**, l'Istituto di statistica, nel gennaio 2021, ha diffuso uno [studio “Turismo d'arte in area urbana”](#), avente l'obiettivo far emergere l'indotto dell'industria creativa e culturale quale componente di rilievo dell'economia turistica urbana. Si tratta di un esercizio statistico, con il quale **l'ISTAT propone una metodologia per enucleare il potenziale delle città a vocazione artistica** e provare a superare le classificazioni fondate su auto-catalogazioni da parte di istituzioni e associazioni.

In proposito, si rammenta che il D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) ha previsto, all'art. 182, che **ISTAT** definisca una **classificazione** delle attività economiche con riferimento alle **aree ad alta densità turistica**, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti. A tale scopo, la normativa ha indicato come riferimenti informativi utili alla **“individuazione, sul territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse”**, la classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere, che aveva portato all'individuazione di aree territoriali omogenee per l'applicazione degli Studi di settore, nonché le rilevazioni sulla capacità di carico turistica del Mibact e gli indicatori di densità turistica dell'Osservatorio nazionale del turismo, che misurano il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente.

L'Istat ha quindi proceduto, sulla base delle ultime informazioni disponibili, a classificare i Comuni italiani secondo due aspetti: la **“categoria turistica prevalente”**, cioè la vocazione turistica potenziale del Comune individuata prevalentemente sulla base di criteri geografici (vicinanza al mare, altitudine, ecc.) e antropici (grandi Comuni urbani); la **“densità turistica”**, espressa da un *set* consistente di indicatori statistici comunali definiti per misurare la presenza di dotazioni infrastrutturali, la presenza di flussi turistici e l'incidenza a livello locale di attività produttive e livelli occupazionali in settori di attività economica *tourism oriented*, cioè riferiti in modo specifico al settore turistico e/o culturale. Qui, la [pubblicazione ISTAT, del 17 settembre 2020](#).

Si rammenta, infine che il **D.L. Agosto** ha riconosciuto, per l'anno 2020, un **contributo a fondo perduto** per le attività aperte al pubblico nei **centri storici** delle città d'arte a forte vocazione turistica. Il contributo, nel dettaglio, è stato riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di

vendita di beni o servizi al pubblico, svolta nelle zone A o equipollenti (dunque, **centri storici**) dei **comuni capoluogo** di provincia o di città metropolitana e - secondo l'integrazione disposta dalla Legge di bilancio 2021 e poi modificata dal D.L. Sostegni - dei **comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi** che abbiano registrato consistenti **presenze turistiche** di cittadini **residenti in paesi esteri** (articolo 59 del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'articolo 1 comma 178 della L. n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 11 del [D.L. n. 41/2021](#)). Il contributo è stato riconosciuto a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** realizzati nelle zone A dei comuni riferito al mese di **giugno 2020**, sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione ricevuto dal Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58, D.L. n. 104/2020 e ss. mod. e int.). Le imprese interessate hanno dunque potuto presentare richiesta per una sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l'intervento è stata di **500 milioni** per il **2020** ([Art. 59, D.L. n. 104/2020](#)). Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo sono state definite con *Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020*.

Il **comma 5** proroga **all'anno 2022** il **credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere**, di cui al decreto legge n. 83 del 2014, **riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021** dall'articolo 79 del D.L. n. 104/2020. Tale ultima disposizione viene qui novellata.

In particolare, attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 79, la disposizione in esame riconosce il credito anche **per l'esercizio 2022**, e, attraverso una modifica al comma 3, autorizza, per il medesimo anno, la spesa di **100 milioni di euro**.

L'articolo 10 del D.L. n. 83/2014 (L. n. 106/2014), e ss. mod. e int. ha previsto il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle **imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012**, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi e le tipologie di spese di cui, rispettivamente ai commi 2-2-ter e al comma 7 del medesimo articolo 10. Il credito è stato **riconosciuto nella misura del 30%** delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese riconosciute come detraibili sono interventi di ristrutturazione edilizia, o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (comma 2), nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo (comma 7). Inoltre, il credito d'imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un

aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall'art. 1, co. 320 della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 10 del D.L. n. 83/2014).

Il comma 4 dell'articolo ha demandato ad un decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, la definizione delle disposizioni applicative della misura (**D.M. 7 maggio 2015**).

Ai sensi del comma 3, il credito è stato in tre quote annuali e riconosciuto nel rispetto dei limiti della disciplina sugli **aiuti di Stato "de minimis"** (Reg. UE 1407/2013 che esonera dall'obbligo di previa notifica alla Commissione, i regimi di aiuti sino ad un importo di 200 mila euro per impresa per tre esercizi finanziari).

Si rammenta che il **credito d'imposta** in questione, **per gli anni 2017-2018** è stato potenziato, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 232/2016, art. 1, co. 4-7 (a sua volta poi modificati dalla successiva L. di bilancio 2017) e riconosciuto nella **misura del 65%** a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.L. n. 83. Sono state comprese tra i beneficiari le strutture agrituristiche, nonché le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è stato ripartito in **due quote annuali** di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. (*cf.* decreto attuativo **D.M. 20 dicembre 2017**).

L'**articolo 79 del D.L. n. 104/2020, al comma 1**, ha riconosciuto per gli anni **2020 e 2021** il credito d'imposta nella misura del **65%** e ha disposto che lo stesso credito sia **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, che **non si applica la ripartizione in tre quote annuali** di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 83/2014. **Per quanto non diversamente** disposto l'articolo 79 ha disposto che **trovano applicazione le disposizioni** di cui al citato **articolo 10**. Il comma 2 dell'articolo 79 ha incluso **tra i beneficiari** le strutture agrituristiche e le strutture alberghiere termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Per l'attuazione della misura, il comma 3 dell'articolo 79 ha autorizzato la spesa di **180 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2020 e 2021**. L'autorizzazione di spesa **per l'anno 2021** è stata incrementata di **ulteriori 20 milioni** dall'art. 1, co. 604 della L. di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Con l'intervento qui in esame, l'autorizzazione di spesa è rifinanziata di **100 milioni di euro per il 2022**.

Si evidenzia che l'**articolo 28, comma 1-bis del D.L. n. 41/2021** (cd. Sostegni, [conv. con mod. in L. n. 69/2021](#)), richiama l'applicabilità per il credito d'imposta qui in commento non solo della disciplina europea sugli

aiuti di Stato “*de minimis*” (in particolare, il citato Reg. UE n. 1407/2013/UE, bensì anche la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, '**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**', e successive modificazioni, la cui operatività è attualmente prevista **sino al 31 dicembre 2021**).

Appare infine opportuno ricordare che il PNRR reca dei **Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (Progetto M1-C3-I.4.2)** destinando al *Tax credit* **riqualificazione strutture alberghiere 530 milioni** (art. 9 e 10 D.L. n. 83/2014).

Il **comma 6** dispone che agli **oneri** derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2021** e a **100 milioni** per l'anno **2022**, si provveda ai sensi dell'articolo 77.

Articolo 13 *(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

L'**articolo 13** proroga al **31 dicembre 2021** e, contestualmente, rivede la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di **SACE**, del **Fondo di garanzia PMI**.

In particolare, il **comma 1** dispone che la **Garanzia Italia SACE**, anche quella a favore delle imprese cd. *mid-cap*, sia **rilasciata sino al 31 dicembre 2021** anziché sino al 30 giugno 2021 (**lett. a**) e **lett. e**)).

Il comma, inoltre, **estende da 6 a 10 anni**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la **durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia"**, anche quelli concessi alle imprese cd. "*mid-cap*" (**lett. b**) e **c**)).

Relativamente alla "**Garanzia Italia**" SACE su **prestiti obbligazionari**, **riduce dal 30 al 15 per cento** la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia (**lett. d**)).

Relativamente alla **garanzia SACE** sui finanziamenti alle *mid-cap*, **esclude l'obbligo** per l'impresa beneficiaria **di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni** (**lett. e**)).

Con riferimento alle **imprese cd. mid-cap**, il **comma 3** precisa che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il **comma 2** proroga dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2021** la disciplina dell'intervento straordinario del **Fondo di garanzia PMI**. Contestualmente, ai sensi del **comma 1**, lett. da *f*) a *i*), l'intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni:

- **dal 1° luglio 2021**, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90% (**lett. f**)). La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea (**lett.g**));
- **dal 1° luglio 2021** i finanziamenti sino a **30 mila euro** avranno una copertura del Fondo del **90%** - anziché del 100% - e **ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso** da quello attualmente previsto (**lett.h**)).
- l'operatività della **riserva di 100 milioni** sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a **favore degli enti non commerciali**, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al **31 dicembre 2021** (**lett. i**)).

Il **comma 5** rfinanzia il **Fondo di garanzia PMI**, per le finalità sopra indicate di **1.860.202.000** euro per l'anno **2021**.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina delle **garanzie di mercato** che **SACE** è autorizzata - ai sensi dell'articolo 6, co. 14-*bis*, D.L. n. 269/2003- a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di **portafogli di finanziamenti**.

Il **comma 6** assegna ad **ISMEA 80 milioni** di euro per l'anno **2021**. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto, di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020.

Il **comma 7** interviene sulle **garanzie** che **ISMEA** è autorizzata a concedere a favore delle **imprese agricole**, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016), rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

Segnatamente, l'**articolo 13, comma 1**, modifica la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di **SACE** e del **Fondo di garanzia PMI** di cui al D.L. n. 23/2020.

Il **D.L. n. 23/2020** (articolo 1, 1-*bis*.1 e 13), ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI. L'intervento in garanzia di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene per categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso o non hanno più accesso al Fondo di garanzia PMI.

Il sistema di "Garanzia Italia SACE" e l'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI sono stati autorizzati dalla Commissione europea sulla base del [*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*](#), cd. "Temporary Framework"¹⁵.

Per un'analisi approfondita della disciplina della "Garanzia Italia SACE" e dell'intervento straordinario del "Fondo di garanzia PMI" si rinvia all'[apposito Paragrafo](#) del tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziarie per fronteggiare l'emergenza da *coronavirus*".

Il **comma 1, lett. da a) a e)** modifica ed estende l'operatività della disciplina della cd. "Garanzia Italia di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020.

¹⁵ Le misure previste dall'articolo 1 e 1-bis.1 e dall'art. 13 [del Decreto Legge 23/2020](#) sono state autorizzate dalla Commissione europea. Quelle di cui all'art. 1 e 13 in data 14 aprile 2020; la loro proroga al 30 giugno 2021, e l'estensione della Garanzia Italia alle *mid-cap* disposta dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020 che ha introdotto nel D.L. n. 23/2020 l'articolo 1-bis.1 (art. 1, co. 209) sono state pre-autorizzate il 10 dicembre 2020 ([SA56963](#)).

In particolare:

- la **Garanzia Italia SACE**, anche quella a favore delle imprese cd. *mid-cap*, può essere **rilasciata sino al 31 dicembre 2021** anziché sino al 30 giugno 2021 (**lett. a**), che novella i commi 1, 2, lettera a), 13 e 14 – *bis* dell’art. 1 del D.L. n. 23/2020, e **lett. e**) che novella il comma unico dell’articolo 1-bis.1).

L’estensione della misura al **31 dicembre 2021** (previa notifica alla Commissione) **trova la sua legittimazione** nella quinta modifica al [Temporary Framework](#), adottata dalla Commissione UE con la [Comunicazione C 2021/C 34/06](#) del 28 gennaio 2021. Si rinvia al tema dell’attività parlamentare “[Gli aiuti di Stato nell’epidemia da COVID-19: il quadro europeo](#)”.

- **estende da 6 a 10 anni**, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la **durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”**, anche quelli concessi alle imprese cd. *“mid-cap”*.

In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione, su richiesta delle parti, **i finanziamenti** aventi durata non superiore a 6 anni, **già garantiti** da SACE S.p.A., possono essere **estesi fino ad una durata massima di 10 anni oppure sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni**. Le commissioni annuali dovute per il rilascio o per l’estensione delle garanzie dalle imprese – diverse dalle *mid-cap*, le quali invece non devono alcuna commissione (la norma infatti richiama le sole garanzie di cui all’articolo 1, non di cui all’articolo 1-bis.1) - saranno determinate in conformità al “*Temporary Framework*”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato, sul piano procedurale e documentale, da SACE S.p.A. (**lett. b**) e **c**), che, rispettivamente, novellano l’art. 1, comma 2, lett. *a*) del D.L. n. 23 e vi inseriscono una nuova lett. *a)-bis*);

- relativamente alla “**Garanzia Italia**” SACE **su prestiti obbligazionari o titoli del debito** (anch’essa ora concedibile, ai sensi della lett. *a*), sino al 31 dicembre 2021), **riduce dal 30 al 15 per cento** la quota - rapportata al valore dell’emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di *rating* inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l’intera durata della garanzia. Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione (**lett. d**), che novella il comma 14 – *ter* dell’art. 1, del D.L. n. 23/2020).

La **relazione illustrativa** afferma che la previsione è volta ad incentivare il ricorso a canali di finanziamento alternativi al credito bancario, che ha fino ad oggi trovato applicazione ridotta nell’ambito degli interventi di garanzia per la liquidità. La previsione viene come detto retroattivamente estesa anche alle operazioni già perfezionate o deliberate da SACE.

Per alcune forme alternative di finanziamento si rinvia all'articolo 15 e alla relativa scheda.

- relativamente alla **garanzia SACE** sui finanziamenti **alle mid-cap**, **esclude l'obbligo** per l'impresa beneficiaria **di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni**.

L'assunzione dell'impegno a non approvare dividendi è invece previsto per le altre imprese beneficiarie dalla lettera *i*) del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 23/2020, di cui qui viene esclusa l'applicazione (**lett. e**) che novella il comma unico dell'art. 1-*bis*.1)).

La **relazione illustrativa** afferma che La modifica si rende necessaria fine di allineare pienamente la disciplina di "Garanzia Italia" per le cd. mid- cap quella per le garanzie rilasciate in relazione alla medesima tipologia di imprese da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Si è infatti registrato un accesso modesto da parte di small mid-cap a Garanzia Italia nel marzo 2021, presumibilmente riconducibile in buona parte a detto limite di legge.

Con riferimento alle **imprese cd. mid-cap**, il **comma 3** **precisa** che sono le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e **non riconducibili alle categorie di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE** che definisce le micro, piccole e medie imprese.

La **legge di bilancio 2021** ha disposto che le **imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** accedano - a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 (tale termine, come detto è stato ora prorogato al 31 dicembre 2021) - allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'[articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020](#). Per tali imprese (cd. "mid-cap"), l'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI è dunque cessata il 28 febbraio 2021 (**art. 1, co. 245 e co. 209**, che ha inserito un nuovo articolo *1-bis.1* nel [D.L. n. 23/2020](#)).

Le condizioni agevolate assicurate alle cd. *mid-cap* sono le seguenti: **gratuità dell'accesso alla garanzia**, importo massimo del finanziamento garantito sino a 5 milioni di euro; percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (si veda, ora, le modifiche *supra*). Si rinvia all'apposito [manuale operativo SACE](#), del 1 marzo 2021.

La **raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003** definisce PMI le imprese che rientrino nei limiti fissati relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:

- **media impresa**: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
- **piccola impresa**: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

- **microimpresa:** occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il **comma 2 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021** la disciplina dell'**intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI** a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020. Contestualmente, ai sensi del **comma 1, lett. da f) a i)**, l'**intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni.**

In particolare:

- **dal 1° luglio 2021**, sui **finanziamenti** con durata **fino a 72 mesi** - di cui alla lett. *c)*, comma 1 del D.L. n. 23/2020 - la **garanzia** del fondo sarà concessa nella **misura massima dell'80%**, e non più del 90%. La **durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore (lett. f)** che novella la lett. *c)* del comma 1 dell'art. 13). In particolare, **previa notifica e autorizzazione della Commissione europea**, il limite di durata delle **nuove operazioni** viene innalzato a **120 mesi**. Per i **finanziamenti** con durata non superiore a 72 mesi **già garantiti**, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di **120 mesi** di durata dell'operazione finanziaria e la connessa **autorizzazione della Commissione europea (lett. g)** che inserisce una nuova lettera *c-bis*) nel comma 1 dell'art. 13);
- **dal 1° luglio 2021**, avranno una copertura del Fondo (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) **del 90%** - anziché del 100% - i **finanziamenti sino a 30 mila euro** in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO danneggiate dall'emergenza COVID-19. Inoltre, a dal 1° luglio 2021, per i finanziamenti con copertura al 90 per cento, **può essere applicato un tasso di interesse diverso** da quello attualmente previsto (**lett. h**) che modifica la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 13).

Si rammenta che, **attualmente**, in relazione alle predette operazioni finanziarie, si applica un **tasso di interesse**, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, **che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione** dell'operazione finanziaria e, **comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato** del valore, **se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.**

- l'operatività della **riserva di 100 milioni** di euro - a valere sulle risorse del Fondo - per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro **a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, già terminata

al 31 dicembre 2020, viene estesa **al 31 dicembre 2021** (lett. *i*) che novella il comma 12-*bis* dell'art. 13).

Con riferimento al comma 2, si osserva che esso opera sotto forma di novella al comma 244 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), anziché, sotto forma di novella al comma 1, alinea dell'articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

Il comma 5 rifinanzia di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021 il Fondo di garanzia PMI, per le finalità di cui ai commi 1, lett. da *f*) a *i*), e 2.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle **garanzie di mercato** che SACE in via ordinaria è autorizzata - ai sensi dell'articolo 6, comma 14 - *bis*, del D.L. n. 269/200 - a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane.

Il comma, attraverso una novella alla citata norma, dispone che le garanzie possano essere emesse anche su **portafogli di finanziamenti**.

Il comma 14-*bis* dell'articolo 6 del D.L. n. 23/2020 è stato introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del D.L. n. 23/2020 e modificato dal comma 210 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Nel dettaglio, il comma 14-*bis* autorizza SACE a **rilasciare, a condizioni di mercato** e in conformità alla normativa dell'Unione Europea per una **percentuale massima** di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, **del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma**, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, **in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **nonché di imprese di assicurazione**, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro **l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro**.

Per le stesse finalità ed entro l'importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. L'attività è svolta in **regime di contabilità separata** rispetto alle attività finalizzate all'internazionalizzazione del settore produttivo italiano svolte da SACE.

Sugli impegni assunti da SACE è accordata la **garanzia dello Stato a prima richiesta**. Non è ammesso il ricorso diretto dei finanziatori alla garanzia dello Stato. Il comma demanda ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico - la **definizione dei criteri**, modalità e condizioni del **rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato**, in conformità con la normativa dell'Unione europea.

Con il decreto sono anche individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto non risulta allo stato ancora adottato.

Il **comma 6** assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA **80 milioni** di euro **per l'anno 2021**. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020, **per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie**.

Si rammenta che le disposizioni straordinarie e transitorie previste per il Fondo di garanzia PMI dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020, si applicano, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità ad ISMEA sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono state versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Successivamente, il [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 31, comma 3) ha assegnato all'ISMEA ulteriori **250 milioni** di euro per il **2020**.

Si rammenta, infine, che il [D.L. n. 104/2020](#) ha stanziato una somma pari a **200 milioni** di euro per l'anno **2023**, a **165 milioni** di euro per il **2024** e a **100 milioni** per il **2025**, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).

Il **comma 7** interviene sulle **garanzie** che **ISMEA** è autorizzata a concedere a favore delle **imprese agricole**, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016 (L. n. 225/2016). Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro e mantiene il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "*de minimis*": Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013, nonché Reg. UE n. 717/2014, ss. mod. e int..

L'**articolo 13, comma 2** del [decreto-legge n. 193 del 2016](#) ([legge n. 225 del 2016](#)), al fine di favorire l'accesso al credito delle **imprese agricole**, ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004](#). La garanzia dell'ISMEA – secondo la formulazione previgente all'intervento qui in esame - è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai [regolamenti \(UE\) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), relativi all'applicazione degli articoli 107 e [108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli *aiuti de minimis*.

In tale disposizione, quindi, **le imprese del settore ittico non sono richiamate.**

D'altronde, la [legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), all'**art. 1, comma 455**, prevede che ISMEA possa concedere **garanzie** e aiuti per l'accesso al credito anche a favore delle **imprese della pesca e dell'acquacoltura** anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). A tal fine, si dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#) e dell'articolo 1, comma 512 della [legge n. 311 del 2004](#).

Si ricorda che il citato articolo **17, comma 2**, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede **che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia** a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati **alle imprese operanti nel settore** agricolo, agroalimentare e **della pesca**. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il **comma 512** dell'art. 1 della [legge n. 311 del 2004](#) (legge finanziaria per il 2005), poi, ha affidato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del **Fondo interbancario di garanzia (FIG)**, di cui all'articolo 36 della legge n. 464 del 1961, e la relativa dotazione finanziaria. L'ISMEA è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti gestori del Fondo.

Inoltre, l'**articolo 20** della [legge n. 154 del 2016](#) (cosiddetto collegato agricolo) è intervenuto - riscrivendo l'art. 2, comma 132 della [legge n. 662 del 1996](#) - rivedendo le competenze dell'ISMEA, che è stato **legittimato** ad intervenire finanziariamente, a condizioni agevolate o a condizione di mercato, **anche a favore di imprese** che operano nel campo della logistica - anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, **della pesca e dell'acquacoltura**.

Successivamente, l'art. 13, comma 3 del citato [decreto-legge n. 193 del 2016](#) ha modificato la predetta disposizione, prevedendo che ISMEA possa **intervenire finanziariamente**, sia a condizioni agevolate che a condizioni di mercato, anche in società e cooperative economicamente e finanziariamente sane che operano nel campo della **produzione** (precedentemente l'intervento era limitato alle imprese che operavano nel campo della *trasformazione e commercializzazione*) dei prodotti agricoli, della **pesca e dell'acquacoltura**.

Poi, l'art. 13, comma 11, del [decreto-legge n. 23 del 2020](#) ha previsto che le disposizioni di tale articolo, relativo al Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in **favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e**

dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, l'art. 31, comma 3, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), cosiddetto Rilancio, ha assegnato all'ISMEA ulteriori **250 milioni** di euro per il **2020** in relazione all'operatività delle **garanzie** che essa può prestare, in base alla legislazione vigente, a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del **credito agrario** e destinati alle **imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca**.

Infine, l'art. 64, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge n. 104 del 2020](#), cosiddetto Agosto, ha previsto l'assegnazione all'ISMEA) di una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul **credito** destinate alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della **pesca**".

Quanto agli aiuti "*de minimis*", il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** è stato da ultimo modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l'applicazione fino al 31 dicembre 2023. Il Regolamento è applicabile alle imprese operanti in **tutti i settori**, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli¹⁶. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il **limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Per gli aiuti cd. *de minimis* nel **settore agricolo** opera, invece, il **Regolamento (UE) n. 1408/2013**, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, che ne ha esteso l'applicazione fino al 31 dicembre 2027. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a **20.000 euro** nell'arco di **tre esercizi finanziari** - che per la loro esiguità e **nel rispetto di date condizioni soggettive e oggettive** non devono essere

¹⁶ L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare, per l'Italia, il limite complessivo di 700,4 milioni di euro circa. **In deroga** a quanto sopra previsto, l'Italia può decidere che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non possa superare **25.000 euro** nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi non possa superare il limite di 840,5 milioni di euro, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro);
- b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale degli aiuti «*de minimis*».

Infine, per gli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera il **Reg. (UE) n. 717/2014**, modificato dal Regolamento 8 dicembre 2020, n. 2020/2008/UE, il quale ne ha esteso l'applicazione fino al 31 dicembre 2022. Ai sensi di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi dallo Stato a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare i **30 mila euro** nell'arco di **tre esercizi finanziari**. L'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore, nell'arco di tre esercizi finanziari, è pari, per l'Italia, a 96 milioni e 310 mila euro.

TITOLO VIII – AGRICOLTURA E TRASPORTI**Articolo 68*****(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)***

L'**articolo 68** reca una serie di misure relative al comparto agricolo. Esso innalza al **9,5 per cento**, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di **animali vivi** della specie **bovina** e **suina** (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'**agricoltura**, della **pesca** e della **silvicoltura** la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero**, con una dotazione di **25 milioni** di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Gli addetti allo svolgimento dell'attività **agrituristica** sono considerati **lavoratori agricoli** anche ai fini della valutazione del rapporto di **connessione** tra attività **agricola** ed attività **agrituristica** (commi 10-12). Esso interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al **Fondo agrumicolo** viene modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis*, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del **potenziale produttivo compromesso** a seguito di **emergenze fitosanitarie**, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

Compensazioni IVA carni (commi 1-2)

Il **comma 1** innalza al **9,5 per cento**, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di **animali vivi** della specie **bovina** e **suina**, novellando l'articolo 1, comma 39, della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020).

Nella previgente formulazione, il suddetto comma 39 aveva prorogato al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. A tal fine aveva modificato l'articolo 1, comma 506, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017). Il comma 506 aveva previsto, nella formulazione originaria, l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020; aveva demandato la concreta attuazione della misura a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascuna annualità. Tale misura riproponeva quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che aveva disposto le medesime percentuali di compensazione IVA.

L'articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva previsto, limitatamente al 2016, l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all'8%. Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, (DPR IVA), istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).

Il **comma 2** rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri relativi, pari ad euro 27,5 milioni per il 2021.

Cumulabilità della garanzia del Fondo centrale di garanzia (FCG) delle PMI con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo (comma 3)

Il **comma 3** estende ai settori dell'**agricoltura**, della **pesca** e della **silvicoltura** la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei predetti settori a condizione che l'investimento:

- abbia durata minima di 10 anni;
- sia di importo superiore a 100.000 euro.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020).

In particolare, la disposizione sopra richiamata aveva previsto, alla lettera *i*), che, fino al 31 dicembre 2020 e in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia delle PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo poteva essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Il secondo periodo del comma 3 stabilisce che i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "[Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19](#)" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, concesse al beneficiario ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

Il punto 23 enuncia le seguenti condizioni specifiche per gli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura: a. l'aiuto complessivo non supera 270.000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 EUR o 225.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o

altro onere; b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato; c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero (commi 4-8)

Il **comma 4** istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero**, con una dotazione di **25 milioni** di euro per il 2021, per:

- sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero;

- favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto.

Il **comma 5** determina l'aiuto, nei limiti della suddetta dotazione finanziaria pari a 25 mln di euro per il 2021, sulla base delle **superfici coltivate** a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

Il **comma 6** disciplina le modalità di erogazione dell'aiuto a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'ottanta per cento dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità.

Il secondo periodo del comma 6 estende all'erogazione dell'acconto la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 78, comma 1-*quater*, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020).

I **commi 1-*quater* e 1-*quinquies*** dell'articolo 78 hanno previsto che, per assicurare liquidità alle imprese, e data la situazione di emergenza in atto, le amministrazioni pubbliche possano posticipare alcuni controlli e adempimenti richiesti per legge al momento **dell'erogazione del saldo**, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva. Si tratta, in particolare, secondo quanto specificato dal **comma 1-*quinquies***, di: a) gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole sugli **aiuti di Stato** come desumibile dal **Registro nazionale degli aiuti di Stato**; b) l'obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della **regolarità contributiva** nei confronti dell'INPS e dell'INAIL dell'azienda che svolge i lavori; c) l'obbligo di **verifica fiscale** per i pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche di importi superiori a

cinquemila euro; d) l'obbligo di acquisire la **comunicazione antimafia** mediante consultazione alla banca dati nazionale unica.

Si ricorda, in relazione alle risorse destinate negli ultimi anni al **settore bieticolo-saccarifero**, che la legge di bilancio 2017 ([legge n. 232 del 2016](#)) ha disposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017 (cap. 7370).

Un successivo rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021 è stato disposto dall'art. 56-*bis* del [decreto-legge n. 50 del 2017](#) (legge n. 96 del 2017), destinato all'apposito Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063 della [legge n. 296 del 2006](#), costituito presso l'AGEA.

La legge di bilancio 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) ha ulteriormente incrementato la dotazione del suddetto Fondo di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 1178).

Dal decreto di ripartizione in capitoli 2021-2023, risultano, quindi, complessivamente appostati a tal fine - nel cap. **7370** del MIPAAF, **5 milioni di euro per il 2021**, mentre non sono previste risorse per il 2022 e il 2023.

Il [decreto-legge n. 27 del 2019](#) (legge n. 44 del 2019) all'art. 10-*quinquies*, ha poi previsto interventi di sostegno per le imprese del settore saccarifero. In particolare, si è disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari. L'art. 10, comma 5 del [decreto-legge n. 183 del 2020](#) (cosiddetto proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha in seguito previsto che tale sospensione avvenga "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021".

Il **comma 7** demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo periodo del comma 7 stabilisce che gli aiuti di cui all'articolo in esame devono essere stabiliti anche nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante "[Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19](#)" e successive modifiche ed integrazioni.

Il **comma 8** statuisce in relazione alla copertura degli oneri relativi, pari ad euro 25 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la filiera della ristorazione, istituito dall'articolo 58 del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020).

Autoimprenditorialità femminile in agricoltura (comma 9)

Il **comma 9** estende alle imprenditrici – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale recate dal Titolo I, Capo III, del d.lgs. n. 185/2000.

Tali misure sono (art. 10 del d.lgs. 185/2000):

- concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;
- concessione di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

A tal fine esso novella il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 10-*bis* del [d.lgs. n. 185/2000](#).

L'articolo 10-*bis* prevede che possono beneficiare delle agevolazioni in questione le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono esercitare esclusivamente l'attività agricola ed essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di

partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico (commi 10-12)

Il **comma 10** prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività **agrituristica**, di cui all'articolo 2, comma 2, della L. n. 96/2006, sono considerati **lavoratori agricoli** anche ai fini della valutazione del rapporto di **connessione** tra attività **agricola** ed attività **agrituristica**. Il fine è quello di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono fatti salvi i criteri recati dall'articolo 2135 del codice civile in relazione alla prevalenza dell'attività agricola principale.

In base al terzo comma dell'art. 2135 c.c. si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il **comma 11** interviene sulla disciplina relativa ai criteri e ai limiti dell'attività agrituristica previsti dall'articolo 4 della L. n. 96/2006.

Viene eliminato il riferimento al **tempo di lavoro** necessario all'esercizio dell'attività agrituristica e di quella agricola quale regola in base alla quale le regioni e le province autonome sono chiamate a definire criteri per la valutazione del rapporto di **connessione** delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.

Il **comma 12** dispone in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. A tali oneri si provvede, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Anticipazione pagamenti diretti per danni da avverse condizioni meteorologiche (commi 13 e 14)

I commi 13 e 14 intervengono sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il **comma 13** sostituisce il comma 1 dell'articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019 (L. n. 44/2019) per modificare le condizioni che rendono legittima la corresponsione - entro il 31 luglio di ciascun anno e fino al persistere della situazione di crisi determinatasi - di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Le nuove condizioni sono:

- le gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie (la formulazione previgente menzionava le "gravi patologie fitosanitarie");
- le gravi perturbazioni di mercato (il previgente riferimento era alla crisi di alcuni settori).

Il **comma 14** introduce i nuovi commi 2-bis e 2-ter nell'articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019 (L. n. 44/2019).

Il nuovo **comma 2-bis** prevede che, in alternativa alla **procedura ordinaria** - di cui al comma 2 - di corresponsione dell'anticipo dei contributi PAC per i pagamenti diretti alle imprese agricole aventi diritto (pari al 70%), l'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della [Commissione europea 2008/C 14/02](#) e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato. Tale regime trova applicazione nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modifiche.

Il nuovo **comma 2-ter** prevede che gli interessi da corrispondere su tale anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 (sul quale si veda sopra) del medesimo «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Fondo agrumicolo (comma 15)

Il **comma 15** integra la disciplina relativa al **Fondo** per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell'intero comparto **agrumicolo** (allocato sul [capitolo 7051 dello stato di previsione del MIPAAF](#)), aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

La nuova disposizione prevede che le risorse del fondo possono altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal [regolamento \(UE\) n. 1408/2013](#), qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del **potenziale produttivo compromesso** a seguito di **emergenze fitosanitarie**, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

La relazione illustrativa informa che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9049776 del 10 agosto 2020 è stato emanato un bando per l'erogazione di 8 milioni di euro a favore delle imprese agrumicole aderenti ad organizzazioni di produttori riconosciute, per la parziale copertura delle spese relative ad operazioni di espianto e reimpianto di agrumeti compromessi dai virus della "tristeza" e del mal secco. Il contributo per ciascuna domanda ritenuta ammissibile è stato definito nella misura dell'80% del massimale di spesa (euro 12.277,60) previsto per il sostegno alla stessa azione attuata nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e nel rispetto delle regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

In fase di applicazione si è riscontrato uno scarso interesse per la misura, riconducibile essenzialmente al vincolo del de minimis. Infatti, le domande presentate sono state solo 36, di cui accolte 30, per complessivi 347,4 ettari e un importo di spesa di euro 3.412.215,15, successivamente ridotto a euro 481.729,53, a causa dei vincoli richiamati.

Considerato che gran parte della superficie agrumetata italiana è compromessa dagli attacchi dei virus della tristeza e del male secco e che

occorre accelerare e sostenere con ogni possibile azione la ricostituzione del patrimonio produttivo agrumicolo nazionale, si ritiene opportuno utilizzare le disponibilità del Fondo in questione, eliminando il vincolo di spesa connesso all'applicazione della normativa sul *de minimis*, facendo invece riferimento alle norme sugli aiuti di stato riguardanti gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali in favore delle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Al riguardo, si ricorda che il comma **131** dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 ha istituito il fondo agrumicolo nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di **2 milioni** di euro per il **2018** e di **4 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019** e **2020**. Il suddetto Fondo ha il fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera. Gli interventi finanziati con tali risorse sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Con il DM 25 luglio 2019 (Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale agrumicolo) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.

Il DM citato elenca le seguenti finalità: a) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica dei produttori di agrumi e dell'intera filiera produttiva e favorire le ricadute positive sulle produzioni agricole; b) valorizzare gli accordi e i contratti di filiera nel comparto agrumicolo; c) favorire l'internazionalizzazione; d) sostenere e promuovere la competitività e la produzione di qualità nel settore agrumicolo, anche attraverso azioni di comunicazione e informazione al consumatore.

Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili: a) concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole; b) finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori funzionali alle attività di investimento di cui al presente decreto e con l'obiettivo di sostenere la competitività, lo sviluppo del mercato e la qualità del settore agrumicolo; c) concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli DOP/ IGP ai sensi del decreto ministeriale del 1° marzo 2016, n. 15487. Gli interventi sono attuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche per l'eventuale tramite dei propri enti collegati come Ismea e Crea, con provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto dal DM, l'ammontare delle risorse disponibili, le spese ammissibili, tipologia ed entità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione degli aiuti.

Articolo 69, commi 1-5
(Indennità una tantum in favore degli operai agricoli a tempo determinato)

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità **una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli** a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per il riconoscimento della suddetta indennità, gli operai agricoli a tempo determinato (**commi 1 e 2**):

- devono aver effettuato **almeno 50 giornate** effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020;
- **non devono essere titolari**, alla data di presentazione della domanda:
 - **di contratto di lavoro** subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
 - **di pensione**.

Riguardo alla condizione, posta dal comma 2, circa l'assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, le circolari INPS nn. [49](#) e [66](#) del 2020 – in relazione ad analoghe indennità riconosciute dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84, co. 7, del D.L. 34/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020 (vedi *infra*) - hanno chiarito che l'incompatibilità concerne i soli trattamenti pensionistici diretti, consentendo quindi il cumulo con quelli in favore dei superstiti.

Come anticipato, analoga indennità era riconosciuta, alle medesime condizioni e per i medesimi soggetti, dagli artt. 30 del D.L. 18/2020 e 84, co. 7, del D.L. 34/2020 ed era pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 e a 500 euro per il mese di aprile 2020.

L'indennità in esame (**comma 3**):

- **non concorre alla formazione del reddito** fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi);
- **è incompatibile** con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza di cui all'art. 82 del D.L. 34/2020, all'art. 12 del D.L. 41/2021 e all'art. 36 del decreto legge in esame. *Sul punto, si valuti l'opportunità di richiamare anche le ulteriori*

disposizioni che disciplinano il REM, quali l'art. 23 del D.L. 104/2020 e l'art. 14 del D.L. 137/2020;

- **non è cumulabile** con l'indennità *una tantum*, pari a 2.400 euro, riconosciuta dall'art. 10 del D.L. 41/2021 in favore di alcune categorie di lavoratori e con le relative proroghe poste dal decreto in esame ²⁵³. *Si valuti l'opportunità di specificare se l'incompatibilità operi anche con riferimento alle nuove indennità, e non solo alle proroghe di quelle esistenti, previste in favore di talune categorie di lavoratori dal decreto legge in esame;*
- **è cumulabile** con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità in oggetto è erogata **dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021** e la relativa **domanda** è presentata all'INPS **entro il 30 giugno 2021** (tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso).

L'INPS provvede al **monitoraggio** del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (**comma 4**).

Alla copertura degli **oneri** – pari a 448 mln di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell'articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (**comma 5**).

Per la stima dei suddetti oneri, la Relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che da un'analisi amministrativa risultano circa 620.000 OTD con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente) ed escludendo i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.

²⁵³ Ossia i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, gli altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, i lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi e i lavoratori dello spettacolo.

Articolo 69, commi 6 e 7
(Indennità per i pescatori autonomi)

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

La disposizione in commento riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai **pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative**, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (di cui alla L. 250/1958), **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata** (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995²⁵⁴).

L'indennità – che, come riportato nella Relazione tecnica al provvedimento, si stima potrà riguardare un numero medio di circa 4.000 soggetti - è **erogata dall'INPS**, previa domanda e **nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021** e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (**comma 6**).

Ai relativi **oneri** - pari a 3,8 mln di euro per il 2021 - si provvede ai sensi dell'articolo 77 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (**comma 7**).

Riguardo alla condizione, posta dalla norma in esame, circa l'assenza di titolarità di un trattamento pensionistico, la [circolare INPS n. 118 del 2020](#), con riferimento ad analoga indennità riconosciuta dall'art. 222, co. 8, del D.L. 34/2020 per il mese di maggio 2020 (vedi *infra*), ha chiarito che l'incompatibilità concerne i soli trattamenti pensionistici diretti, consentendo quindi il cumulo con quelli in favore dei superstiti. La circolare ha altresì esplicitato che l'indennità in oggetto - la quale è subordinata all'assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - è incompatibile con altre indennità temporanee riconosciute a

²⁵⁴ Si ricorda che in tale gestione sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall'INPS o da altri enti, pubblici o privati).

favore di talune categorie di lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Come anticipato, analoga indennità era riconosciuta, alle medesime condizioni e per i medesimi soggetti, dall'art. 222, co. 8, del D.L. 34/2020 ed era pari a 950 euro per il mese di maggio 2020.

Al riguardo, la richiamata circolare n. 118 del 2020 fa presente che, stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell'indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative indicati dal comma 8 dell'articolo 222 destinatari dell'indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 70
***(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole
nei settori agrituristico e vitivinicolo)***

L'**articolo 70** riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

In dettaglio, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra e di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, ai soggetti che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui alla tabella E, allegata al presente decreto, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (**commi 1 e 2**).

Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (**comma 3**).

Tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni²⁵⁵ e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Con specifico riferimento al punto 23 del paragrafo 3.1 della predetta Comunicazione, agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura,

²⁵⁵ La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente [url](#).

della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

- a. l'aiuto complessivo non supera 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni
- b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
Il punto 3.12 riguarda, invece, in generale, quindi non soltanto per il settore agricolo, gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.

Il beneficio è autorizzato nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, l'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e sospende i provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica (**comma 4**)

Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 (cfr. la relativa scheda) (**comma 5**).

Si ricorda che analogo sgravio è stato introdotto dall'art. 16 del D.L. 137/2020, che ha riconosciuto a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero era riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. Il medesimo esonero era altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il medesimo mese di novembre 2020.

Tale sgravio è stato esteso anche con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di dicembre 2020 (art. 16-bis del D.L. 137/2020) e per il mese di gennaio 2021 (art. 19 del D.L. 41/2021).

Articolo 71 *(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)*

L'**articolo 71** prevede la possibilità per le **imprese agricole** che abbiano subito danni per le eccezionali **gelate e brinate** verificatesi ad **aprile 2021** di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato - a tal fine - di **105 milioni** di euro per il 2021.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli **interventi** previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del [decreto legislativo n. 102 del 2004](#).

La **relazione illustrativa** del provvedimento in esame rileva che la disposizione in commento è finalizzata a garantire il rafforzamento della tutela economica e occupazionale delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nella **prima settimana di aprile 2021**. Tale periodo – prosegue la relazione - è stato caratterizzato dal verificarsi di eccezionali gelate notturne, che hanno raggiunto, in alcune regioni, anche la temperatura di -7°. Risultano colpite numerose regioni italiane: danni a meli e ciliegi in Trentino; in Toscana sono state colpite viti e piante ornamentali; in Puglia, sono state dimezzate le produzioni di ortofrutta; nel Lazio sono stati compromessi coltivazioni di kiwi e vigneti.

Si ricorda, che i citati interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 hanno carattere di **aiuti compensativi** che intendono favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole (di cui [all'articolo 2135 del codice civile](#)) che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

In particolare, i predetti aiuti consistono in:

- a) **contributi in conto capitale** fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del [regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

- b) **prestiti ad ammortamento quinquennale** per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1. 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle suddette zone svantaggiate;
 2. 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
- c) **proroga delle operazioni di credito agrario**, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004;
- d) **agevolazioni previdenziali**, di cui all'articolo 8 dello stesso decreto.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni - recita il comma 4 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 - i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Gli interventi compensativi sono ammessi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea (art. 1, comma 3, lettera b) del medesimo decreto).

Il **comma 2** prevede che le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di **declaratoria di eccezionalità** degli eventi di cui sopra **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore** della presente legge.

Al riguardo, si osserva che, essendo la presente disposizione contenuta in un decreto-legge, in relazione al comma 2 dell'art. 71, il termine ivi indicato dovrebbe essere riferito o alla data di entrata in vigore del decreto, o a quella della legge di conversione dello stesso.

Si ricorda che il suddetto art. 6 del decreto legislativo n. 104 del 2004, prevede, al comma 1, che, al fine di attivare gli interventi di cui al citato articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, **entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso**, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è

prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale. Il comma 2 del medesimo art. 6, prevede poi che il MIPAAF, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiari entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

Il **comma 3** dispone che per gli interventi descritti nell'articolo in commento, la dotazione finanziaria del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di **105 milioni** di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che, nella ripartizione in capitoli dello stato di previsione del MIPAAF, per il **Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori** (cap. 7411) sono state iscritte risorse, per il 2021, per 90 milioni di euro, sia in conto competenza, sia in conto cassa.

Il **comma 4**, infine, prevede che alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a **105 milioni** di euro per l'anno **2021**, si provveda mediante **corrispondente riduzione** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) (cosiddetto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, relativa all'istituzione del **Fondo per la filiera della ristorazione**.

In merito, si ricorda che il suddetto art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (così come modificato dall'art. 31-*decies* del [decreto-legge n. 137 del 2020](#), convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020) ha previsto, al **comma 1**, l'istituzione – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del **Fondo per la filiera della ristorazione**, destinato a sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per il 2020 e **200 milioni** di euro per il **2021**, che costituiscono limite di spesa.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di fare riferimento nel testo del comma 4 dell'articolo in commento, al comma 1 dell'art. 58 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Infine, si segnala che l'articolo 68, comma 8 del presente provvedimento, prevede anch'esso che, a copertura degli oneri determinati dall'istituzione del “**Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero**”, con una dotazione di **25 milioni di euro** per l'anno 2021, disposta dal comma 4 del

medesimo art. 68, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per la filiera della ristorazione.